SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2000.

Attivazione della sezione staccata di Trivero, dipendente dall'ufficio delle entrate di Cossato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI GENERALI IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali, nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29, del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 29 luglio 1998, con il quale è stata disposta l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Cossato;

Ritenuta la necessità di procedere all'attivazione della sezione staccata di Trivero, dipendente dall'ufficio delle entrate di Cossato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 28 luglio 2000, è attivata a Trivero la sezione staccata dell'ufficio delle entrate di Cossato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A11115

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 luglio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 31 maggio 2000 e scadenza 30 novembre 2001, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 65.933 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 maggio e 26 giugno 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18), con decorrenza 31 maggio 2000 e scadenza 30 novembre 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recate riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 dalla legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-18», con decorrenza 31 maggio 2000, e scadenza 30 novembre 2001, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 maggio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 maggio 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 maggio 2000, entro le ore 11 del giorno 26 luglio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 24 maggio 2000.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dall'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159, del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 maggio 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 27 luglio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 luglio 2000; la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A11116

DECRETO 20 luglio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 65.933 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 29 marzo, 21 aprile, 24 maggio, 27 giugno 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza l° novembre 2010, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale 21 aprile 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 luglio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali,

ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8 primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A11117

DECRETO 20 luglio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 65.933 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 e 27 giugno, 6 luglio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 giugno 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 giugno 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 giugno 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 luglio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A11118

DECRETO 20 luglio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge

finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la determinazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 65.933 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 29 dicembre 1999, 26 gennaio, 23 febbraio, 29 marzo, 21 aprile, 24 maggio, 27 giugno 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 1999.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 29 dicembre 1999. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 29 dicembre 1999, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 luglio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori il 1° agosto 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A11119

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 luglio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Ponte - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Massa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 giugno 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Il Ponte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massa, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Ponte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massa, costituita in data 10 gennaio 1999 con atto a rogito notaio La Rosa Carmelo, omologato dal tribunale di Massa con decreto del 21 febbraio 1991, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Della Zoppa Riccardo, nato a Pontremoli (Massa Carrara) il 15 marzo 1957 ed ivi residente in via Mazzini n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11071

DECRETO 18 luglio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Incontri - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, in Montelupo Fiorentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 dicembre 1998 e del successivo accertamento ispettivo effettuato nei confronti della società cooperativa «Incontri - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Incontri - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze), costituita in data 20 dicembre 1984 con atto a rogito notaio Salani Andrea di Firenze, omologato dal tribunale di Firenze con decreto del 5 febbraio 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Ermini Nicola, nato a Firenze il 5 novembre 1958 ed ivi residente con studio in via delle Mantellate n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11072

DECRETO 18 luglio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Multiservice Patercoop - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione, in Matera, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 ottobre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Multiservice Patercoop - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Matera, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Multiservice Patercoop - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Matera, costituita in data 3 dicembre 1990 con atto a rogito notaio Brunella Carriero di Irsina, omologato dal tribunale di Matera con decreto del 20 dicembre 1990, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Guarnieri Bruno Mario, nato a Matera il 3 febbraio 1958 ed ivi residente in via Bradano n. 1/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11073

DECRETO 18 luglio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Pirandello - Società cooperativa a r.l.», in Follonica, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 gennaio 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «La Pirandello - Società cooperativa a r.l.», con sede in Follonica (Grosseto), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Pirandello - Società cooperativa a r.l.», con sede in Follonica (Grosseto), costituita in data 25 febbraio 1982 con atto a rogito notaio Antonino Di Giovanni di Massa Marittima, omologato dal tribunale di Grosseto con decreto del 16 marzo 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Paolo Agostini, nato a Poggibonsi (Siena) il 30 giugno 1945 e residente in Grosseto con studio in via Arno n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11070

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 12 giugno 2000.

Approvazione della convenzione stipulata in data 8 giugno 2000 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e l'Università degli studi di Bologna per il trasferimento all'Università della biblioteca universitaria.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 151 prevede che le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Vista la convenzione stipulata in data 8 giugno 2000 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e l'Università degli studi di Bologna per il trasferimento all'Università della biblioteca universitaria di Bologna;

Decreta:

È approvata la convenzione stipulata in data 8 giugno 2000 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e l'Università degli studi di Bologna per il trasferimento all'Università della biblioteca universitaria di Bologna.

Roma, 12 giugno 2000

Il Ministro: MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 12

ALLEGATO

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

TRA

il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito anche «il Ministero»), in persona del sottosegretario all'uopo delegato, on. Carlo Carli

E

l'Università degli studi di Bologna (di seguito anche «l'Università»), in persona del rettore *pro-tempore*, prof. Fabio A. Roversi Monaco, a quanto appresso autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione del 18 aprile 2000;

PREMESSO

che a norma dell'art. 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate;

che in forza di questa disposizione il Ministro per i beni culturali e ambientali, ai fini del trasferimento delle biblioteche pubbliche statali, stipula con l'università interessata apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

che la convenzione, in quanto unico strumento abilitato a produrre l'effetto traslativo della biblioteca, deve regolare modalità e condizioni di tale trasferimento;

che, nell'ambito della convenzione, sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico e storico-artistico da riservare al demanio dello Stato;

che tutte le funzioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali nonché i relativi uffici, beni, risorse finanziarie e personale sono ora attribuiti al Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

che, tra le biblioteche pubbliche statali, organi del Ministero per i beni e le attività culturali è compresa anche la Biblioteca universitaria di Bologna, avente sede in Bologna, via Zamboni n. 35 (di seguito anche «la BUB»);

che la BUB può dirsi collegata all'Università degli studi di Bologna, ai sensi e per gli effetti del citato art. 151 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

che l'Università degli studi di Bologna ha richiesto il trasferimento della BUB con atto trasmesso il 21 settembre 1998, prot. 22078;

che a seguito di tale richiesta è stato istituito, con decreto del direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria in data 8 gennaio 1999, un gruppo di lavoro;

che il gruppo di lavoro ha provveduto a redigere uno schema di convenzione;

che su tale schema sono stati acquisiti i prescritti pareri del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, resi rispettivamente con atto del 22 luglio 1999 e con atto del 1º luglio 1999;

che, relativamente agli aspetti concernenti il rapporto d'impiego ed il trasferimento del personale, sono state altresì sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere del Dipartimento della funzione pubblica espresso con nota prot. n. 3963/9 del 22 ottobre 1999;

che, in relazione al trasferimento all'Università dell'immobile sede della BUB, il Ministero delle finanze ha espresso il proprio avviso con nota prot. 73737 del 17 giugno 1999;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1.

Oggetto del trasferimento e decorrenza

1. È trasferita all'Università degli studi di Bologna la Biblioteca universitaria di Bologna, con i relativi compiti e funzioni, ivi comprese le funzioni connesse alla ricezione degli stampati oggetto di obbligo di deposito.

2. Sono conseguentemente attribuiti all'Università gli uffici, i beni, il personale e le relative risorse finanziarie assegnate alla BUB, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla presente convenzione.

3. L'Università subentra altresì nei contratti stipulati per il funzionamento e la gestione della BUB nonché per la gestione dei progetti in corso.

4. I trasferimenti, le attribuzioni ed i subentri di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione della presente convenzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Entro la data di cui al comma precedente saranno improrogabilmente portate a termine le operazioni di consegna, che dovranno risultare da apposito verbale, redatto e sottoscritto tra le parti.

Art. 2.

Beni immobili

1. L'Università subentra al Ministero nell'uso del complesso immobiliare, di proprietà del demanio dello Stato, attualmente sede della BUB, come esattamente identificato nelle planimetrie allegate sub lettere «A», «B», «C», «D», «E», con relativi impianti, pertinenze ed accessori.

2. La concessione in uso, a titolo gratuito e perpetuo, sarà formalizzata dal Ministero delle finanze con le modalità previste dall'art. 51, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 448, che ha modificato l'art. 1, comma 93, della legge 3 dicembre 1996, n. 662.

Art. 3.

Patrimonio bibliografico e storico-artistico

1. È trasferito all'Università l'uso gratuito e perpetuo del patrimonio bibliografico e storico-artistico, che permane in ogni caso nel demanio dello Stato, in consegna alla BUB, quale risulta dagli inventari della BUB stessa alla data della presente convenzione.

2. L'Università:

a) assicura la corretta conservazione e l'integrità in Palazzo Poggi, od in locali della BUB, dell'intero patrimonio di cui al presente articolo, nei rispetto di ogni normativa presente o futura;

b) consente il libero accesso a tutte le persone di età superiore a sedici anni:

c) mantiene il prestito esteso ai residenti nella regione ed opera il prestito interbibliotecario conformemente alle disposizioni del Servizio bibliotecario nazionale (di seguito «SBN»);

d) mantiene aggiornato e consultabile in linea il catalogo automatizzato in SBN;

e) continua i progetti speciali di catalogazione in corso;

f) assicura la conservazione e la catalogazione dei beni di cui al presente articolo che presentano interesse storico ed artistico, nel rispetto di ogni normativa presente e futura ed in collaborazione con il Sistema museale di Ateneo.

3. Il Ministero presta la sua assistenza tecnico-scientifica per la conservazione, il restauro e la catalogazione di tutto il patrimonio bibilografico antico conservato presso la BUB, anche se acquisito successivamente alla presente convenzione.

4. L'Università, il Ministero e la regione Emilia-Romagna, concorrono alla catalogazione e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1) del presente articolo, anche attraverso la predisposizione ed il finanziamento di progetti comuni.

5. Il Ministero riconosce all'Università il copyright sulle riproduzioni realizzate a propria cura del patrimonio bibliografico di cui al comma 1) del presente articolo ed ogni altro eventuale provento derivante dalla valorizzazione del patrimonio medesimo, purché compatibile con il suo carattere storico-artistico. L'Università consegna alle biblioteche indicate dal Ministero tre copie di ciascuna delle predette pubblicazioni su qualsiasi supporto realizzate.

Art. 4.

Altri beni mobili

1. È trasferito in proprietà all'Università tutto il restante materiale mobile, di qualsiasi natura, ivi compresi gli arredi, le attrezzature, i materiali ed i mezzi informatici, di cui dispone la BUB, anche se detenuti da terzi, quali risultano dall'inventario della BUB stessa.

Art. 5.

Personale

1. Il personale della BUB viene inquadrato, tenuto conto dei processi di riqualificazione previsti dall'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal vigente Contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, nonché delle professionalità acquisite, nel livello, qualifica e profilo corrispondenti nell'ordinamento dell'Università, fatta salva la facoltà di opzione a permanere nei ruoli del Ministero. Il personale che esercita la facoltà di opzione viene collocato anche in soprannumero negli uffici del Ministero presenti nella città di Bologna.

2. Al personale trasferito all'Università viene assicurato il trattamento economico onnicomprensivo in godimento o, comunque, quello più favorevole.

3. I termini per l'opzione, le modalità ed i tempi del trasferimento del personale nonché i criteri per l'inquadramento sono determinati da appositi decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottati di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, così come dettato dal comma 5, art. 9, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

4. Il personale trasferito è inquadrato nel livello, qualifica e profilo corrispondenti nell'ordinamento universitario. L'Università procede all'inquadramento sulla base di apposite tabelle comparative concordate con le organizzazioni sindacali territoriali.

Art. 6.

Risorse

1. I trasferimenti di fondi per far fronte ad impegni pregressi e per quelli futuri, derivanti da ruoli di spesa fissa, sono determinati da appositi atti interministeriali.

2. Gli stanziamenti che saranno assegnati all'Università dal Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, e siano da intendersi distinti ed aggiuntivi rispetto al Fondo di finanziamento ordinario annuale (F.F.O.) onde assicurare all'Università almeno il livello attuale di risorse per la BUB, saranno destinati dall'Università al finanziamento e allo sviluppo della BUB stessa. Al fine di determinare la spesa storica, il Ministero comunica che nell'ultimo triennio la media annua del complesso delle spese sostenute per la BUB, personale escluso, è stata di 1.813 milioni.

Art. 7.

Inserimento della BUB nella organizzazione universitaria

1. L'Università, attraverso opportune modifiche del proprio statuto, attribuisce alla BUB la qualifica di «struttura speciale» dell'Ateneo, mantenendo ad essa la propria attuale denominazione.

2. L'organizzazione interna, la direzione ed il funzionamento della BUB sono disciplinati in apposita parte del regolamento di organizzazione di Ateneo.

3. Le norme regolamentari sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coinvolgimento del Ministero e della regione Emilia-Romagna nella definizione degli indirizzi scientifici e culturali della BUB;

b) attribuzione alla BUB dell'autonomia più elevata consentita dall'ordinamento universitario;

c) distinzione, cui già si informa lo statuto d'Ateneo, tra indirizzo e controllo, da un lato, ed attuazione e gestione dall'altro, da affidare a personale dotato di apposita professionalità nel settore della biblioteconomia.

4. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, continuano ad applicarsi le norme di organizzazione e di funzionamento vigenti in quanto compatibili.

Art. 8.

Impegni dell'Università nella gestione della BUB

1. Nell'ambito del sistema bibliotecario di Ateneo, l'Università conferma alla BUB la migliore visibilità scientifica nazionale ed internazionale, eleggendola quale struttura prioritariamente deputata alle seguenti funzioni:

a) biblioteca storica dell'Università;

b) biblioteca di storia dalla scienza;

c) biblioteca professionale;

d) centro di ricerca e di servizi biblioteconomici;

e) biblioteca di cultura generale e di documentazione dell'attività culturale ed editoriale del territorio;

f) biblioteca di supporto alla ricerca e alla didattica universitaria.

2. L'Università mantiene condizioni di accesso e di fruizione pubblica della BUB non inferiori a quelle attualmente in vigore.

3. L'Università affida alla BUB il ruolo di centro di coordinamento e supporto del servizio di prestito interbibliotecario da erogarsi da parte di tutte le biblioteche dell'Ateneo attive in SBN.

Art. 9.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico dell'Università.

È inoltre esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Lì, 8 giugno 2000

Il Ministero per i beni e le attività culturali
in persona del sottosegretario pro-tempore
CARLI

Università degli studi di Bologna
Il rettore: ROVERSI MONACO

00A11120

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università degli studi di Genova.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999, con il quale è autorizzata l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Università degli studi di Genova;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare l'art. 46;

Vista la richiesta in data 18 luglio 2000 dell'Università degli studi di Genova in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea in scienze motorie;

Preso atto che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1999/2000, come attestato dall'Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Genova è determinato in 100 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 12 per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A11007

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 14 luglio 2000.

Determinazione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro e delle comunicazioni dei soggetti che esercitano il commercio di oro in via professionale previste dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del mercato dell'oro;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 2, nel quale è stabilito l'obbligo di dichiarare all'Ufficio italiano dei cambi operazioni aventi ad oggetto oro, l'art. 1, comma 6, nel quale è previsto che l'Ufficio italiano dei cambi definisca i contenuti e le modalità di effettuazione di tali dichiarazioni, l'art. 1, comma 3, nel quale è stabilito che l'esercizio professionale del commercio di oro può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso di determinati requisiti, e l'art. 5, commi 1 e 2, ove è prevista una disciplina transitoria per i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

EMANA
le seguenti disposizioni attuative:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente provvedimento si intendono per:

a) «Legge», la legge 17 gennaio 2000, n. 7;

b) «Ufficio», l'Ufficio italiano dei cambi;

c) «oro», quello di cui all'art. 1, comma 1, della legge;

d) «operatori professionali», i soggetti che esercitano in via professionale il commercio dell'oro, per conto proprio o di terzi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge;

e) «intermediari finanziari», i soggetti di cui all'art. 2 della legge;

f) «dati identificativi», il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi di documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.

Art. 2.

Obbligo di dichiarazione delle operazioni in oro

1. L'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 1, comma 2, della Legge comprende le operazioni seguenti:

a) la compravendita, il prestito d'uso, il conferimento in garanzia e qualsiasi altra operazione non finanziaria in oro;

b) la consegna materiale di oro nel compimento di operazioni finanziarie su oro;

c) il trasferimento di oro al seguito da o verso l'estero, al di fuori dei casi di esecuzione delle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Per le operazioni indicate nella lettera *a)* del comma 1, la dichiarazione deve essere effettuata dal venditore, dal soggetto che concede in prestito, dal garante o dal soggetto che a qualsiasi titolo si rende cedente dell'oro. Nel caso di operazioni compiute con l'estero, la dichiarazione deve essere effettuata dalla parte residente. Per le operazioni di cui alla lettera *b)* del comma 1, gli intermediari finanziari effettuano la dichiarazione per l'oro materialmente consegnato o ricevuto. Per le operazioni di cui alla lettera *c)* del comma 1, la dichiarazione deve essere effettuata da chi ha il possesso dell'oro.

3. L'obbligo della dichiarazione spetta alle banche o agli operatori professionali per le operazioni di cui essi sono parti.

4. Per le operazioni compiute avvalendosi di una banca o di un operatore professionale il dichiarante ha facoltà di effettuare la dichiarazione consegnandola, entro il termine indicato nell'art. 3 del presente provvedimento, alla banca o all'operatore professionale che provvede senza ritardo alla trasmissione all'Ufficio.

Art. 3.

Contenuto e modalità della dichiarazione

1. La dichiarazione deve contenere:

a) i dati identificativi del dichiarante;

b) i dati identificativi della controparte;

c) la data, il tipo dell'operazione, il quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore.

2. La dichiarazione va effettuata avvalendosi dell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Essa deve essere consegnata ad una banca ovvero deve essere trasmessa all'Ufficio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali similari o consegna diretta.

3. Al di fuori dei casi previsti nel comma successivo, la dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa all'Ufficio entro la fine del mese successivo a quello nel quale l'operazione è stata compiuta. Le operazioni del medesimo tipo compiute con la stessa controparte nell'arco di un mese formano oggetto di un'unica dichiarazione nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni, la quantità complessiva dell'oro negoziato e il relativo valore.

4. Nei casi di operazioni di trasferimento al seguito verso l'estero la dichiarazione deve essere effettuata e trasmessa all'Ufficio prima del trasferimento stesso. Copia della dichiarazione e del documento che ne attesta l'avvenuta trasmissione all'Ufficio devono accompagnare l'oro.

5. I dichiaranti conservano per dieci anni copia delle dichiarazioni trasmesse e della documentazione utilizzata per la loro predisposizione.

Art. 4.

Operazioni esenti dall'obbligo di dichiarazione

Non formano oggetto di dichiarazione:

a) le operazioni nelle quali siano parte la Banca d'Italia o l'Ufficio;

b) le operazioni indicate nell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente provvedimento, qualora le stesse siano poste in essere tra banche e intermediari italiani ovvero tra banche e intermediari italiani e banche o succursali situate all'estero.

Art. 5.

Comunicazione all'Ufficio

1. I soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione all'Ufficio per l'esercizio in via professionale del commercio di oro, ai sensi dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 5, commi 1 e 2, della Legge, devono avvalersi dell'allegato *B* che forma parte integrante del presente provvedimento. Le comunicazioni, redatte in tutte le loro parti e sottoscritte dal rappresentante legale e dal presidente del collegio sindacale, attestano ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, della Legge.

2. I soggetti per i quali ricorrono le condizioni indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 5 della Legge, devono effettuare le comunicazioni ivi previste entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e, entro i termini ivi stabiliti, devono attestare all'Ufficio la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, della Legge.

Art. 6.

Variazioni e richiesta di informazioni

1. Le variazioni delle informazioni rese ai sensi dell'art. 5 del presente provvedimento devono essere comunicate all'Ufficio entro la fine del mese successivo a quello in cui si sono verificate avvalendosi dell'allegato *B*.

2. L'Ufficio può richiedere ai soggetti destinatari del presente provvedimento ogni ulteriore informazione in relazione alle operazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, nonché notizie, dati e documenti per verificare il rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 5 della legge e nel presente provvedimento.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le operazioni compiute dopo l'entrata in vigore della Legge e prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento devono essere dichiarate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. L'Ufficio potrà, con successivo provvedimento, indicare procedure informatiche e telematiche per l'effettuazione e la trasmissione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste nel presente provvedimento.

3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 luglio 2000

Il Presidente: FAZIO

ALLEGATO *A*

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 ROMA

Dichiarazione delle operazioni in oro ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 17/1/2000, n. 7.

QUADRO A

DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE

per i soggetti diversi da persona fisica:

Denominazione ....

Natura Giuridica (*) |_|_|_|_|

Codice UIC dell'operatore o ABI (solo per operatori professionali e banche) |_|_|_|_|_|_|_|_|

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

per le persone fisiche :

Cognome ....

Nome .... Sesso (F o M) |_|

Tipo documento di identificazione ....

Numero documento di identificazione ....

Comune (o Stato estero) di nascita .... Provincia |_|_|

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Data di nascita / costituzione |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Codice Fiscale (allineato a sinistra) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo di residenza / sede legale ....

Comune di residenza / sede legale .... Provincia |_|_|

CAP |_|_|_|_|_| Stato (solo per non residenti) ....

Recapito telefonico (per eventuali chiarimenti) ....../..................

(*) Consultare la tabella allegata alla presente dichiarazione.

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

QUADRO B

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CONTROPARTE N° |__|__| DI |__|__| (*)

per i soggetti diversi da persona fisica:

Denominazione ....

Natura Giuridica (**) |__|__|__|__|

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

per le persone fisiche :

Cognome ....

Nome .... Sesso (F o M) |__|

Tipo documento di identificazione ....

Numero documento di identificazione ....

Comune (o Stato estero) di nascita .... Provincia |__|__|

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Data di nascita / costituzione |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Codice Fiscale (allineato a sinistra) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo di residenza / sede legale ....

Comune di residenza / sede legale .... Provincia |__|__|

Stato (solo per non residenti) ....

(*) Se controparte della medesima operazione sono due o più soggetti, devono essere compilati tanti QUADRI B quante sono le controparti, impiegando più modelli e specificando, in ciascun quadro, un numero progressivo per ciascuna controparte nonché il totale complessivo delle controparti coinvolte (Es.: nel caso di unica controparte specificare **N° 01 DI 01**; nel caso di due controparti specificare: per la prima controparte **N° 01 DI 02** e per la seconda **N° 02 DI 02**). Il presente quadro non va invece compilato per le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

(**) Consultare la tabella allegata alla presente dichiarazione.

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

QUADRO C

NATURA E CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

Data dell'operazione |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

ovvero

Mese e Anno di riferimento delle operazioni (*) |_|_| / |_|_|_|_|

TIPO DELL'OPERAZIONE

☐ ACQUISTO

☐ VENDITA

☐ PRESTITO D'USO (accensione)

☐ PRESTITO D'USO (restituzione dell'oro)

☐ CONFERIMENTO IN GARANZIA

☐ ALTRA OPERAZIONE NON FINANZIARIA

(specificare ....)

☐ CONSEGNA MATERIALE EFFETTUATA NELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INVESTIMENTO

(tipo dell'operazione finanziaria ....)

☐ TRASFERIMENTO AL SEGUITO VERSO L'ESTERO

☐ TRASFERIMENTO AL SEGUITO DALL'ESTERO

NUMERO DI OPERAZIONI (*) ____________

QUANTITÀ DI ORO (IN GRAMMI DI FINO) ____________

VALORE DELL'ORO ____________

UNITA' DI CONTO (LIRA/EURO) ____________

EVENTUALE N. RIF. INTERNO ____________

(a libero uso del dichiarante per identificare la presente dichiarazione)

Solo per rettifiche alle dichiarazioni già fornite

☐ La presente annulla e sostituisce la dichiarazione del |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| che si allega in fotocopia.

N.B.: Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata trasmessa per il tramite di Operatore professionale o Banca è necessario avvalersi del medesimo soggetto per l'inoltro della presente dichiarazione di rettifica.

____________ Data

____________ Firma del Dichiarante

(*) I campi "Mese e Anno di riferimento delle operazioni" e "Numero delle operazioni" devono essere compilati nel caso delle dichiarazioni cumulative di cui all'art. 3, comma 3, del Provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi del ___/__/______.

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

TABELLA DEI VALORI POSSIBILI PER LA SIGLA DELLA NATURA GIURIDICA

Sigla	**Descrizione natura giuridica**
SRL	Società a Responsabilità Limitata
SCRI	Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
SCRL	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SDF	Società Di Fatto
SAA	Società in Accomandita per Azioni
SAS	Società in Accomandita Semplice
SNC	Società in Nome Collettivo
SPA	Società Per Azioni
SS	Società Semplice
XXXX	Altra specie giuridica italiana
AG	AktienGesellschaft
AS	Association
BV	Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
CV	Commanditaire Vennootschap
CVA	Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
GBR	Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
GMBH	Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
KG	KommanditGesellschaft
KGAA	KommanditGesellschaft Auf Aktien
LTDC	LimiTeD Company
PL	Limited Partnership
LPC	Limited Partnership with a share Capital
MS	MaatSchap
NV	Naamloze Vennootschap
OHG	Offene HandelsGesellschaft
PLC	Private Limited Company
SCAA	Socidade em Comandita por Accaes
SAN	Sociedad Anonima
SCI	Sociedad Civil
SCAP	Sociedad Comandotaria Por Acciones
SL	Sociedad de responsabilidad Limitada
SENC	Sociedad EN Comandita simple
SRC	Sociedad Regular Colectiva
SANO	Sociedade ANOnima
SCIV	Sociedade CIVil
CTA	Sociedade em ComandiTA simples
SNCL	Sociedade em Nome CoLectivo
LDA	Sociedade por quotas
SARL	Societé À Responsabilité Limitée
SA	Société Anonyme
SC	Société Civile
SCA	Société en Commandite par Actions
SCS	Société en Commandite Simple
SNCO	Société en Nom Collectif
UP	Unlimited Partnership
VOF	Vennootschap Onder Firma
****	Altra specie giuridica estera

ALLEGATO *B*

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 ROMA

Comunicazione per l'esercizio in via professionale del commercio di oro ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7.

La società:

.... |__|__|__|__|
(denominazione sociale) (natura giuridica)

costituita il: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale in:

indirizzo ...., ... CAP |__|__|__|__|__|

comune .... provincia |__|__|

nella persona del rappresentante legale:

cognome .... nome ....

comune (o Stato estero) di nascita .... provincia |__|__|

data nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| sesso (F o M) |__|

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

recapito per eventuale corrispondenza:

indirizzo (se diverso da Sede legale) ....

numero tel. ..../............... numero fax ..../...............

e-mail ....

Da compilare in caso di Comunicazioni successive alla prima
☐ Comunicazione per variazioni societarie
☐ Comunicazione per chiusura attività
☐ Comunicazione di rettifica per errori nelle informazioni trasmesse in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
☐ Comunicazione di adempimento degli obblighi previsti dall'art.1, comma 3, della Legge
Codice UIC dell'operatore |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data della prima comunicazione |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

QUADRO A (*)

☐ **comunica di voler esercitare in via professionale il commercio di oro**

Ai fini e per gli effetti del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, attesta che:

a) il capitale sociale versato è di lire ☐ euro ☐ (**)..;

b) l'oggetto sociale comporta il commercio di oro;

c) i partecipanti al capitale della società sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517, emanato ai sensi dell'articolo 108 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) gli amministratori e i dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale della società sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30.12.1998, n. 516, emanato ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

(*) il presente quadro deve essere utilizzato:
- per la prima comunicazione dai soggetti che intendono cominciare ad operare o che, già operando, non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della Legge;
- allo scadere del periodo transitorio previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, della Legge, per la comunicazione di adempimento degli obblighi di cui all'art.1, comma 3, della stessa Legge.

(**) in caso di unità di conto Lira, nelle successive comunicazioni l'unità di conto ed il relativo importo potranno essere espressi in Euro. E' importante sottolineare che dalla data in cui il capitale sociale versato viene espresso in Euro, l'unità di conto non potrà più essere modificata.

................................, lì |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Firma del rappresentante legale

____

Firma del Presidente del Collegio sindacale

____

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

QUADRO B

☐ **comunica di voler esercitare in via professionale il commercio di oro ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7**

Ai fini e per gli effetti del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, attesta:

a) di aver ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, comma 3, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988, in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|;

b) di aver utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuo pari almeno a 30 Kg.;

c) che i partecipanti al capitale della società sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517, emanato ai sensi dell'articolo 108 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) che gli amministratori e i dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale della società sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30.12.1998, n. 516, emanato ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Lo stesso si obbliga a conformarsi, entro tre anni dall'entrata in vigore della Legge 7/2000, alle disposizioni ivi contenute all'art. 1, comma 3, anche per i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

..............................., lì |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Firma del rappresentante legale

____

Firma del Presidente del Collegio sindacale

____

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

QUADRO C

☐ **comunica di voler esercitare in via professionale il commercio di oro ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7**

Ai fini e per gli effetti del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, attesta:

☐ di aver ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, comma 3, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988, in data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|;

☐ di non aver utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuo pari almeno a 30 Kg.

Lo stesso si obbliga a conformarsi, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge 7/2000, alle disposizioni ivi contenute all'art. 1, comma 3.

.............................., lì |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Firma del rappresentante legale

Firma del Presidente del Collegio sindacale

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

00A10456

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto della Lloyd 1885 - Società per azioni di assicurazioni, in Milano. (Provvedimento n. 1615).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visti il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate al Lloyd 1885 Società per azioni di assicurazioni, con sede in Milano, corso Italia n. 23, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 18 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Lloyd 1885 - Società per azioni di assicurazioni che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 8, 13, 21 23, 25, 28 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Lloyd 1885 - Società per azioni di assicurazioni, con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 5 (*Capitale*). — Nuova introduzione: aumento del capitale sociale a pagamento, sino a lire 60.000.000.000, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2005 mediante emissione di n. 3.125.000 azioni da L. 16.000 cadauna, giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 18 aprile 2000 (a seguito di riduzione del capitale per perdite, contestuale ricostituzione a lire 10.000.000.000 e ulteriore delibera di aumento per L. 50.000.000.000 da eseguirsi come sopra).

Art. 8 (*Capitale*). — Nuova disciplina: obbligo per la società di non distribuire ai soci i certificati rappresentativi delle azioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del regio decreto n. 239/1942 (in luogo della precedente previsione statutaria: «Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge»).

Art. 13 (*Assemblea*). — Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di intervento degli azionisti all'assemblea: «Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari al più tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza»).

Art. 21 (*Consiglio di amministrazione*). — Introduzione della possibilità di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti.

Art. 23 (*Consiglio di amministrazione*). — Nuova disciplina in materia di validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione: «intervento della maggioranza» dei membri in carica in luogo della precedente richiesta «presenza effettiva della maggioranza ....».

Art. 25 (*Consiglio di amministrazione*). — Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità.

Art. 28 (*Collegio sindacale*). — Nuova disciplina in materia di:

a) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

b) rieleggibilità dei sindaci uscenti;

c) nomina del presidente del collegio sindacale: modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A10562

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto della Riunione Adriatica di Sicurtà - Società per azioni (in breve RAS S.p.a.), in Milano. (Provvedimento n. 1616)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Riunione Adriatica di Sicurtà - Società per azioni (in breve anche RAS S.p.a), con sede in Milano, corso Italia n. 23, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 28 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate all'art. 6 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Riunione Adriatica di Sicurtà - Società per azioni (in breve anche RAS S.p.a.), con sede in Milano, con le modifiche apportate all'articolo:

Art. 6 (*Capitale sociale e azioni*). — Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 728.453.902.000 (in luogo del precedente importo pari a L. 607.044.919.000) diviso in n. 718.818.963 azioni ordinarie e n. 9.634.939 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di L. 1.000 cadauna (a seguito di aumento gratuito del medesimo per L. 121.408.983.000).

Nuova disciplina in materia di attribuzioni al consiglio di amministrazione, da parte dell'assemblea straordinaria (giusta delibera assunta in data 28 aprile 2000):

a) possibilità di aumentare, in una o più volte, anche gratuitamente, il capitale sociale sino ad un massimo di L. 1.000.000.000.000: modalità di destinazione dell'aumento e facoltà riconosciute in merito;

b) possibilità di emettere, in una o più volte, obbligazioni anche convertibili e/o con warrant o strumenti similari, sino ad un massimo di L. 5.000.000.000.000: limiti e facoltà riconosciute in merito.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 21 luglio 2000.

Il presidente: MANGHETTI

00A10563

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2000.

Modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo. (Provvedimento n. 1617-G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato;

Visti i decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, di attuazione delle direttive 92/96/CE e 92/49/CE rispettivamente in materia di assicurazione diretta sulla vita e di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, che ai commi 2 e 3 ha introdotto l'art. 9-*bis* (Stretti legami) al decreto legisla-

tivo 17 marzo 1995, n. 174, e l'art. 11-*bis* (Stretti legami) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, nei quali è previsto che l'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, indica le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami disciplinate negli articoli medesimi;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni recanti l'indicazione delle suddette modalità tecniche;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento, riguardanti le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia ed alle rappresentanze generali per l'Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea incluse nell'ambito di applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175.

Art. 2.

Stretti legami

1. Ai sensi dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 1-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sussistono stretti legami quando:

*a.*1) l'impresa assicuratrice controlla, ai sensi dell'art. 1, comma 1, rispettivamente lettere *o)* e *m)*, dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e n. 175, un'altra società;

*a.*2) l'impresa assicuratrice è controllata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, rispettivamente lettere *o)* e *m)*, dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e n. 175, da una persona fisica o giuridica;

*b.*1) l'impresa assicuratrice detiene, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione in altra società in misura almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;

*b.*2) una persona fisica o giuridica detiene, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione in un impresa assicuratrice in misura almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;

c) l'impresa assicuratrice ed un'altra società sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione;

d) l'impresa assicuratrice ed un'altra persona fisica o giuridica presentano un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale o familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. Il rapporto di natura familiare, per le persone giuridiche, è riferito sia al soggetto controllante persona fisica sia agli amministratori o direttori generali delle stesse.

Art. 3.

Obblighi informativi relativi alle modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami

1. Ai fini dell'individuazione delle fattispecie di stretti legami, le imprese e le rappresentanze generali rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento trasmettono all'ISVAP in allegato all'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa ovvero, per le imprese e rappresentanze generali già autorizzate, a richiesta dell'ISVAP medesimo, la seguente documentazione:

a) relazione sulla struttura giuridica ed economica del gruppo di imprese del quale eventualmente fa parte l'impresa assicuratrice redatta sulla base dei legami di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a.*1), *a.*2) e lettera *c)* del presente provvedimento;

b) relazione sugli assetti proprietari dell'impresa assicuratrice con indicazione di tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono in essa, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione in misura almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;

c) relazione sulle società di cui l'impresa assicuratrice detiene, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione in misura almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;

d) relazione sui rapporti di collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che l'impresa assicuratrice ha con altri soggetti interni o esterni al gruppo di cui alla lettera *a)* del presente articolo e che possono influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa stessa;

e) copia di eventuali patti di sindacato di voto e comunque comunicazione di ogni accordo fra i soci dell'impresa assicuratrice che consentano il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscano il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori dell'impresa stessa;

f) copia di eventuali patti di sindacato di voto e comunque comunicazione di ogni accordo cui partecipa l'impresa assicuratrice che consentano il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscano il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori di altre società.

Art. 4.

Ulteriori richieste di informazioni da parte dell'ISVAP

1. In relazione alle verifiche da effettuare ai fini della valutazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 2 del presente provvedimento l'ISVAP può richiedere gli ulteriori dati, informazioni e documenti ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A11066

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2000.

Determinazione, per l'anno 2001, dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 1652).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi n. 174, e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la soppressione della Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;

Visti, in particolare, l'art. 4, lettera *g)*, e l'art. 5, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione nell'albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente per classi di volumi di affari, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con proprio provvedimento;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonché il prospetto relativo al certificato di assicurazione allegato al decreto ministeriale stesso;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1416 del 28 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2000, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2000;

Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 2001;

Considerato che l'ammontare minimo di copertura della sopraindicata polizza non ha subito alcuna variazione in aumento rispetto a quello inizialmente fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1984 e da ultimo con provvedimento dell'ISVAP n. 1416 del 28 dicembre 1999;

Ritenuta la necessità di provvedere ad un adeguato aumento dell'ammontare minimo di copertura della predetta polizza;

Dispone:

Art. 1.

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, lettera *g)*, e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 2001 nelle seguenti misure:

lire due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi;

lire quattro miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;

lire cinque miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di lire cinquanta milioni.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, con le modifiche disposte dall'art. 2 del provvedimento dell'ISVAP n. 1416 del 28 dicembre 1999 entrambi citati nelle premesse.

II provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2000

Il Presidente: MANGHETTI

00A11121

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 7 luglio 2000, n. **U. di G. MOT n. A 21.**

Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti.

Dirigenti coordinatori
Centri prova autoveicoli
Uffici procinciali M.C.T.C.
Assessorato trasporti turismo comunicazioni della regione Sicilia - Direzione trasporti
Ai commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano
Alla provincia autonoma di Trento servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione civile
Alla provincia autonoma di Bolzano ripartizione traffico e trasporti
ISPESL
Confindustria
Alla CONFAPI
Alle Associazioni autotrasportatori
Alla Assocarri
Al SUNFER
Alla Confcommercio
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla Federchimica
Alla Associazione italiana commercio chimico
All'Assogasliquidi
All'ASSOGPL
All'UNASCA
Alla Federtaai
All'ASIAC

0. INTRODUZIONE.

A seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 2000, e del successivo decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* entrambi in attuazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti e disposizioni applicative riguardanti gli argomenti in oggetto, che si illustrano qui di seguito.

1. DOMANDA DI ESAME.

Le commissioni d'esame sono quelle individuate dal decreto del capo del dipartimento trasporti terrestri 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, ed hanno sede presso gli uffici provinciali indicati nell'allegato II alla presente circolare.

I candidati interessati presenteranno domanda presso uno degli uffici provinciali sede di commissione, utilizzando il fac-simile di cui all'appendice «*A*» dell'allegato I del suindicato decreto ministeriale n. 82T, allegando le attestazioni dei versamenti dei diritti che saranno fissati da un apposito decreto interministeriale. Nelle more dell'emanazione di quest'ultimo decreto, come stabilito dall'ultimo capoverso del punto 1 dell'allegato I al decreto ministeriale n. 82T, le domande potranno essere egualmente accettate anche prive di attestazioni, purché il candidato, in calce alla domanda, sottoscriva il seguente impegno: «Il sottoscritto si impegna a corrispondere gli importi che verranno stabiliti dal decreto interministeriale di cui all'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 40/2000, secondo le modalità nello stesso precisate». Le attestazioni dovranno però essere prodotte in ogni caso prima dello svolgimento dell'esame.

La domanda di esame, essendo contestuale a quella di rilascio del certificato, dovrà essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo: ad essa, pertanto, dovrà essere allegata l'attestazione del versamento di L. 40.000 (L. 20.000 per la domanda e L. 20.000 per il certificato) sul c/c postale n. 4028, (i bollettini prestampati sono disponibili presso gli uffici provinciali).

Si raccomanda di controllare che la domanda contenga il codice fiscale del candidato, indispensabile per il successivo trattamento informatico.

Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia, in base ai provvedimenti di attuazione dei propri statuti speciali (decreto legislativo n. 429/1995, per le province di Trento e Bolzano e decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, per la regione Sicilia), nominano autonomamente le proprie commissioni di esame e rilasciano i relativi certificati di formazione.

2. CONVOCAZIONE PER LA SEDUTA DI ESAME.

Fissata la data di una seduta di esame (sia per le due sedute fisse, che per quelle straordinarie), il presidente della commissione, almeno quindici giorni prima della data stabilita, convoca i candidati che hanno presentato richiesta, mediante lettera raccomandata a.r., o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'esame.

3. SVOLGIMENTO DELL'ESAME.

Le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate al punto 2, dell'allegato I, al decreto ministeriale n. 82T.

Si ritiene soltanto utile soggiungere, per assicurare la maggiore uniformità di comportamento, che eventuali candidati ritardatari potranno essere ammessi a sostenere l'esame, purché siano arrivati in aula prima dell'apertura dei pieghi contenenti le schede e le tracce dello studio del caso.

I candidati potranno svolgere gli elaborati relativi al proprio esame nell'ordine che riterranno più opportuno, e dovranno consegnarli tutti insieme alla fine del periodo di tempo loro assegnato in relazione al tipo di prova.

4. RILASCIO DEI CERTIFICATI.

I certificati vengono rilasciati dall'ufficio provinciale presso cui si è svolto l'esame: il medesimo ufficio provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicato (per smarrimento, deterioramento, ecc.).

5. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 40/2000, come pure la direttiva 96/35/CE, di cui è attuazione, impone l'obbligo di nominare il consulente alle imprese che «... effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti».

Mentre risulta chiaro il significato di «operazione di trasporto», non altrettanto può dirsi per le «operazioni di carico e scarico».

Al riguardo si ritiene di dover fornire alcuni chiarimenti interpretativi.

5.1. *Operazioni di carico.*

Per le imprese che effettuano operazioni di «carico», può sorgere il dubbio se tali operazioni debbano intendersi in senso lato, ossia comprendendo in esse anche tutte le attività inerenti la «spedizione» delle merci, oppure limitando l'espressione «carico» al significato letterale della parola, ossia all'attività delle imprese che materialmente provvedono alle operazioni di caricamento del veicolo o del carro ferroviario, sempre che queste ultime imprese siano distinte da quelle che si occupano della spedizione.

Il problema è stato affrontato in una recente riunione presso la Commissione C.E. a Bruxelles, durante la quale è emerso l'indirizzo (confermato poi presso il Segretariato delle Nazioni Unite a Ginevra, nella riunione di maggio del WP 15, in cui è stato approvato il testo dell'ADR che entrerà in vigore il 1° gennaio 2001), di considerare il campo di applicazione della direttiva 96/35/CE, relativamente alle operazioni di «carico», limitato alle operazioni di «carico, comprese quelle di confezionamemo degli imballaggi e di riempimento delle cisterne e grandi contenitori», escludendo (per il momento) le operazioni strettamente legate alla sola «spedizione» delle merci.

Per maggiore chiarezza, si prospettano alcuni esempi:

a) se ad esempio una fabbrica di prodotti chimici, per il confezionamento degli imballaggi e/o per il caricamento degli stessi sui veicoli o sui carri ferroviari, si serve, anziché di proprio personale, di imprese esterne, queste ultime dovranno nominare il consulente, mentre la fabbrica produttrice (che figura come «speditore») non è soggetta a tale obbligo;

b) ancora, se in un deposito di carburanti il riempimento dell'autocisterna viene materialmente effettuato in tutte le sue fasi dal conducente del veicolo, ed il personale del deposito, pur assicurando un servizio di emergenza in caso di necessità, non interviene nelle operazioni di riempimento, l'impresa di trasporto è tenuta alla nomina del consulente (che del resto deve già avere, in quanto trasporta), mentre l'impresa che gestisce il deposito non soggiace a tale obbligo.

Si ritiene indispensabile precisare che le imprese che risultano esclusivamente «speditrici» delle merci pericolose e che, in base al suindicato criterio non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 40/2000, pur non essendo tenute alla nomina del consulente, sono però obbligate a rispettare tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a carico dello speditore.

5.2. *Operazioni di scarico.*

Per quanto riguarda le operazioni di «scarico», non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/35 le imprese «che scaricano le merci alla loro destinazione finale»; tale interpretazione è esplicitamente enunciata in una dichiarazione del Consiglio C.E. e della Commissione C.E., contenuta nel documento della riunione del Consiglio in cui è stato approvato il testo della direttiva, nel quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE «... coinvolge le imprese impegnate

nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale». La motivazione di tale interpretazione è che quando la merce è arrivata al destinatario finale, il trasporto è ormai concluso, quindi lo scarico di tali merci non influenza più la sicurezza del trasporto.

Per chiarire cosa si intenda per «destinazione finale», si ritiene utile fornire alcuni esempi:

a) nel caso che il destinatario sia l'utilizzatore della merce od un esercizio di vendita al dettaglio (come un supermercato), non v'è dubbio che questi non soggiacciano all'obbligo di nominare il consulente;

b) nel caso in cui il destinatario sia un deposito di stoccaggio, dal quale la merce verrà poi di nuovo caricata su altri mezzi stradali o ferroviari per effettuare un nuovo viaggio, occorre precisare che tale operazione complessa può essere scomposta in tre operazioni semplici: lo scarico dal mezzo di trasporto precedente, la spedizione per il nuovo viaggio ed il carico sul nuovo mezzo di trasporto; di queste operazioni, se eseguite da imprese distinte, solo la terza rientra nell'obbligo della nomina del consulente; se tutte e tre le operazioni sono effettuate da un'unica impresa, questa dovrà avere il consulente in quanto effettua il «carico» per il successivo viaggio;

c) nel caso di un'impresa che effettua il trasbordo di merci direttamente da un mezzo ad un altro (anche senza operare uno stoccaggio temporaneo), come ad esempio nel caso di movimentazione di container da veicolo stradale a quello ferroviario, o viceversa, l'impresa che effettua queste operazioni sottostà all'obbligo di nomina del consulente, in quanto effettua il «carico» sul secondo mezzo di trasporto.

6. ESENZIONI.

L'art. 3, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera *b)*, demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione l'individuazione di altri casi, di cui però fornisce le linee guida.

Tali casi sono contenuti alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera *a)* da quelle relative ad operazioni di carico (lettera *b)*.

È appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera *a)*, non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.

Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 2, e seguenti, del medesimo decreto ministeriale, devono darne comunicazione all'ufficio provinciale del dipartimento dei trasporti terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'ufficio ne terrà conto nel programma di visite ispettive che intenderà effettuare nel corso dell'anno.

Anche per le imprese rientranti nei criteri di esenzione suesposti, vale quanto precisato alla fine del precedente punto 5.1, nel senso che tutte le imprese coinvolte nel trasporto, carico e scarico di merci pericolose, pur rientrando nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente, sono però obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico.

7. INCIDENTI.

Nell'allegato I sono indicati i criteri secondo i quali un evento incidentale debba essere considerato «incidente» ai sensi del comma 4, dell'art. 4 del decreto legislativo n. 40/2000. Nella redazione di tale allegato si è tenuto conto sia di documenti simili già adottati da altri paesi comunitari (quali la Francia e la Spagna), sia di quanto emerso durante la riunione del gruppo di lavoro comune RID/ADR rettorale del 16 marzo 2000 tenutasi presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il capo del dipartimento
dei trasporti terrestri
FABRETTI LONGO

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DI «INCIDENTE»

Nel presente allegato vengono definiti i criteri con cui un'«incidente», che avvenga durante le operazioni di carico, trasporto e scarico di merci pericolose, sia da considerare come motivo per la redazione da parte del consulente della relazione prevista dal comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.

Un «incidente» è da considerare tale, se risponde ad almeno uno dei criteri appresso enunciati:

Criterio 1.

Danni a persone o cose

La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.

Ciò premesso, si ha un'«incidente» se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:

a) decesso di una o più persone;

b) ferite o danni ad una o più persone, con prognosi superiore a sette giorni;

c) danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo superiore a cinquemila euro.

Criterio 2.

Perdite di materie pericolose

Si distinguono i seguenti casi:

a) trasporti in cisterna od alla rinfusa; è da considerarsi «incidente» se la quantità di materia fuoriuscita o dispersa durante il trasporto, o durante le operazioni di carico o scarico, è superiore ai limiti di esenzione, per le varie materie, attualmente definiti dal marginale 10011 dell'ADR;

b) trasporti in imballaggi o GRV; è da considerare «incidente» qualsiasi perdita o spandimento, che si verifichi in condizioni normali di utilizzo causati da difetti costruttivi dell'imballaggio, ovvero da rottura dell'imballaggio stesso conseguente a caduta durante il carico o scarico, od eccessivo logoramento causato da prolungate vibrazioni durante il trasporto; è da considerare altresì incidente ogni perdita o spandimento per rottura dell'imballaggio dovute ad altra causa, se superiore ai limiti indicati al precedente punto *a)*.

Criterio 3.

Motivi precauzionali di ordine pubblico

Sono parimenti da considerare «incidenti» anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorità pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.

ALLEGATO II

COMMISSIONI DI ESAME PER CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE
(Di cui al decreto direttoriale 23 giugno 2000)

La circoscrizione territoriale di competenza di ciascuna commissione, rappresentata con il nome delle regioni cui si riferisce, è da considerare puramente indicativa, nel senso che un candidato può liberamente scegliere la cominissioni presso cui sostenere l'esame, qualunque sia la propria residenza.

Commissione n. 1 - (Piemonte - Valle d'Aosta). Sede: Torino, corso Belsio n. 158, tel. 011/8980933.

Commissione n. 2 - (Lombardia). Sede: Milano, via Cilea n. 119, tel. 02/353791.

Commissione n. 3 - (Veneto). Sede: Venezia-Mestre, strada della Motorizzazione n. 13, tel. 041/2388258.

Commissione n. 4 - (Friuli-Venezia Giulia). Sede: Trieste, via Bellini n. 3, tel. 040/679111.

Commissione n. 5 - (Liguria). Sede: Genova, corso Sardegna n. 36/1d, tel. 010/51631.

Commissione n. 6 - (Emilia-Romagna). Sede: Bologna, zona Roveri, via dell'Industria n. 13, tel. 051/6018711.

Commissione n. 7 - (Toscana). Sede: Firenze - Sesto Fiorentino - Loc. S. Croce dell'Osmannoro, via Lucchese n. 160, tel. 055/3068.

Commissione n. 8 - (Marche). Sede: Ancona, via I Maggio n. 142, tel. 071/2851221.

Commissione n. 9 - (Lazio - Umbria). Sede: Roma - Ufficio operativo Roma Nord, via Salaria km 10,400, tel. 06/81691.

Commissone n. 10 - (Abruzzo - Molise). Sede: Pescara - Villa Raspa di Spoltore, via Francia n. 3, tel. 085/413833.

Commissione n. 11 - (Campania). Sede: Napoli, via Argine n. 422, tel. 081/5911111.

Commissione n. 12 - (Puglia). Sede: Bari - Modugno, via F. De Blasio zona industriale, tel. 080/5850111.

Commissione n. 13 - (Basilicata - Calabria). Sede: Cosenza, via del Gallitello - Pal. Ungano, teI. 0971/54726.

Commissione n. 14 - (Sardegna). Sede: Cagliari, strada statale n. 554, km 1,600, tel. 070/240631.

Nota: Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia istituiscono, per i propri territori, commissioni autonome nominate dai rispettivi enti locali.

00A10564

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile «ENAC», istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che, nella riunione del consiglio di amministrazione del 26 maggio 2000, sono stati adottati gli emendamenti 1/99/1 e 1/99/2 della JAR-OPS 1 e l'emendamento 3/99/1 della JAR-OPS 3.

Per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione normativa, sita in via di Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma, tel. 06/441851.

00A11122

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Comunicato concernente marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio a fianco riportato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
648 RM	Laufer Bruno	Roma	1

00A11023

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651182/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77